



RISOLUZIONE N. 1/2021/ARTIGIANATO

**OGGETTO: Legge 122/1992 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" smi. Legge 224/2012. Legge 205/2017: comma 1132, lettera d). Attività di autoriparazione: Chiarimenti**

È pervenuta una richiesta di parere in merito alla validità dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane di una nuova attività di meccatronica.

Il quesito riguarda un soggetto già responsabile tecnico di una ditta individuale esercente l'attività di elettrauto.

Quest'ultimo, mentre ancora lavorava nella propria impresa, in attività da ben 33 anni, ha regolarmente e legittimamente seguito nell'anno 2018 un corso di formazione integrativo per conseguire le competenze "integrative" necessarie a svolgere l'attività di meccatronica, conseguendo, con esito positivo, il relativo attestato di frequenza.

Il soggetto a luglio del 2020 ha cessato l'attività di elettrauto per costituire, a distanza di qualche mese, una srl esercente attività di meccatronica indicando sé stesso quale responsabile tecnico abilitato all'intera sezione meccatronica.

Per abilitare allo svolgimento dell'attività di meccatronica la società, ovviamente, è necessario che il soggetto responsabile tecnico dimostri il possesso dei relativi requisiti professionali.

La normativa ha specifiche disposizioni e l'art. 7, comma 2, della Legge 122/1992, tuttora vigente, richiamato nella successiva legge 224/2012 nell'art.3, indica quali requisiti tecnico-professionali, in alternativa tra essi, deve possedere il responsabile tecnico:

*"Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;"*

Inoltre, l'art. 3, comma 2, della legge 224/2012, di seguito cita:

*"2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992,*



*devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558."*

Peraltro, la legge di stabilità 205/2017, comma 1132 lettera d), apporta delle modificazioni, e all'art.2 della legge 224/2012 aggiunge il punto 1-ter che definisce:

*"Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni".*

Le modifiche apportate alla legge 224/2012 dalla legge di stabilità 205/2017, comma 1132 lettera d), riguardano anche l'articolo 3, comma 2:

*" 2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;*

*2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3."*

Dalla lettura dell'intero quadro regolatorio testè riportato, appare evidente come la fattispecie in esame risulti meritevole di tutela. Infatti il soggetto, nella sua qualità di responsabile tecnico dell'impresa esercente attività di elettrauto, iscritta nel registro imprese/albo imprese artigiane, ha legittimamente frequentato il corso integrativo necessario ad acquisire le competenze integrative per svolgere l'attività di meccatronica mentre l'impresa originaria di elettrauto era iscritta nei registri della competente CCIAA.

Tale elemento è, da solo, sufficiente ad integrare il requisito professionale poiché costituisce attestazione delle relative competenze. Ben avrebbe potuto, l'imprenditore, proseguire l'originaria attività formalizzando in CCIAA la variazione in "meccatronica" dell'attività svolta, senza alcuna soluzione di continuità.

La scelta di costituire nuovo soggetto giuridico imprenditoriale non ha rilevanza alcuna rispetto al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, perfettamente integrati all'atto del conseguimento dell'attestato integrativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 224/2012.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI  
E COMMERCIALI**

È chiaro, anche alla luce dei successivi interventi legislativi, il regime di favor allestito dal Legislatore nei confronti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla meccatronica, svolgevano già attività: l'obiettivo è quello di valutare e salvaguardare le competenze professionali già possedute. Confermano tale impostazione anche le norme dettate dalla legge di stabilità 205/2017, comma 1132 lettera d).

Queste ultime, recepite altresì in sede di Conferenza Stato-Regioni e, in Puglia, con la D.G.R. 26 febbraio 2019, n. 360, prevedono specifiche agevolazioni a tutela e valorizzazione delle capacità professionali possedute.

In altri termini, non vi è dubbio che, in applicazione della disciplina vigente, la fattispecie in esame integri il possesso dei requisiti professionali necessari per iscrivere la nuova società per l'attività di meccatronica presentando la domanda alla CCIAA/Albo Imprese Artigiane territorialmente competente.

Sia infine consentito rimarcare come questa impostazione appaia, nell'attuale frangente storico, più che mai adeguata e motivata dalla necessità di rimuovere ogni ostacolo possibile allo svolgimento dell'attività di impresa, valorizzando e valutando il bagaglio di competenze di cui i soggetti preposti alla responsabilità tecnica risultano essere portatori.